

CONTRATTO

tra

le Ferrovie Federali Svizzere FFS

società anonima di diritto speciale, con sede a Berna

Infrastruttura Progetti di ampliamento e di rinnovo,
Gestione di Progetti , Regione Sud
via Pedemonte 7
6500, Bellinzona

(denominata in seguito «la FFS SA»)

e

parte contraente

e

il consorzio -----

Le ditte associate del consorzio sopra indicato sono:

a)	Ditta responsabile per il consorzio:	-----
b)	Ditta associata:	-----
c)	Ditta associata:	-----
d)	Ditta associata:	-----

(denominata in seguito «l'Azienda»)

concernente

NSIF- Nuovo stabilimento industriale ferroviario - Castione;
Infrastruttura ferroviaria (TP3 TP4)

Informazioni supplementari

Indicare su ogni fattura e nella corrispondenza

Referenza I-AEP-PJM-RSD, Matteo Benzoni -
matteo.benzoni@sbb.ch

Numero di contratto -----

Numero d'ordine -----

Numero di progetto 1160561

Per uso interno FFS:

Modello di contratto: Contratto di progettazione generale

Data Versione Modello: 01.01.2020

Nome file: Contratto di progettazione generale.docx

1. Oggetto del contratto

1.1. Situazione iniziale e obiettivi

Nell'ambito dello spostamento degli stabilimenti industriali di Bellinzona a Castione, l'infrastruttura dovrà essere adattata per garantire gli accessi al nuovo stabilimento industriale ferroviario (NSIF). La realizzazione e l'esercizio del NSIF non dovrà impattare sull'offerta pianificata per i vari orizzonti temporali

1.2. Prestazioni del progettista generale

L'Azienda deve provvedere alla progettazione generale e al coordinamento per il summenzionato progetto, incluse le relative infrastrutture conformemente alla descrizione delle prestazioni/ai risultati verificati in tutti gli ambiti specialistici necessari, quindi in particolare:

Il progetto del NSIF per il TP3 e TP4 si compone delle seguenti discipline tecniche:

- Architettura (BZT)
- Geomatica e misurazioni (GEO)
- Geologia, geotecnica ed idrogeologia (Geol)
- Genio civile (GC)
- Idraulica ed Idrologia (GC-I)

Le spese per il coordinamento degli specialisti che vengono eventualmente incaricati direttamente dalla FFS SA e le cui prestazioni vanno a beneficio del progetto sono considerate assolute con la voce «Coordinamento specialisti» e sono comprese nell'onorario.

Con il presente contratto si definiscono le prestazioni del progettista generale per le fasi SIA da 31 a 53. L'Azienda prende tuttavia atto ed accetta che la realizzazione e quindi le prestazioni di progettazione delle fasi SIA 51,52 e53 si svolgeranno eventualmente in base ad un modello di impresa totale e in tal caso le corrispondenti prestazioni di progettazione vengono trasferite ad un'impresa totale (cfr. la cifra 11.5).

2. Elementi del contratto e ordine di priorità

Il contratto si compone dei seguenti elementi:

- a) il presente contratto comprensivo degli allegati ai sensi della cifra corrispondente;
- b) le condizioni generali della FFS SA per prestazioni nel settore della pianificazione, edizione ottobre 2019 (CG-PI);
- c) i risultati verificati dell'offerta e della descrizione dei compiti del Data;
- d) l'offerta dell'Azienda con descrizioni delle prestazioni del Data;

- e) la descrizione dei compiti e le disposizioni particolari della FFS SA in merito all'oggetto, datate Data.

Se singoli elementi del contratto sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione nelle lettere sopracitate. In caso di contrasto fra i documenti riepilogati relativi ai singoli elementi del contratto, ha la priorità il documento più recente. Divergenze rispetto al capitolato d'appalto sono valide solo se riportate nell'esito delle trattative.

Le condizioni contrattuali giuridiche e commerciali dell'Azienda (CGC, ecc.) valgono solo nel caso in cui vengano esplicitamente riportate nel presente contratto («Convenzioni particolari»). I rimandi a condizioni contrattuali dell'Azienda nella sua offerta, negli allegati all'offerta o in una lettera di conferma non sono da osservare.

3. Fasi parziali trasferite

Il presente contratto comprende le seguenti fasi parziali:

			Firmando il presente contratto viene tuttavia approvato solo:
<input checked="" type="checkbox"/>	31	Progetto di massima	<input checked="" type="checkbox"/> 31 Progetto di massima
<input checked="" type="checkbox"/>	32	Progetto definitivo	<input type="checkbox"/> 32 Progetto definitivo
<input checked="" type="checkbox"/>	33	Procedura d'autorizzazione / Progetto di pubblicazione	<input type="checkbox"/> 33 Procedura d'autorizzazione / Progetto di pubblicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	41	Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> 41 Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	51	Progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> 51 Progetto esecutivo
<input checked="" type="checkbox"/>	52	Esecuzione	<input type="checkbox"/> 52 Esecuzione
<input checked="" type="checkbox"/>	53	Messa in esercizio, conclusione	<input type="checkbox"/> 53 Messa in esercizio, conclusione

La suddivisione delle fasi si basa sul regolamento SIA 112 (Edizione 2014).

Le singole fasi parziali vengono tempestivamente richieste dall'Azienda alla direzione del progetto della FFS SA e rispettivamente attivate da parte della FFS SA per iscritto 4 settimane prima del relativo inizio.

In qualsiasi momento la FFS SA è autorizzata a risolvere il contratto per iscritto prima dell'attivazione della fase parziale successiva conformemente al punto 26.3 CG-PI. L'Azienda non ha diritto all'assegnazione di un incarico successivo. Qualora il contratto venisse risolto durante l'esecuzione di una fase parziale (in particolare per mancanza di autorizzazioni o stanziamento di credito), l'Azienda avrà diritto al corrispettivo per le prestazioni regolarmente fornite fino al momento dello scioglimento del contratto. In tal caso non sussiste alcun diritto per lucro cessante (non si tratta di disdetta a tempo indebito).

Terminata ogni fase parziale (progetto di massima / progetto definitivo / procedura d'appalto), entro il termine di un mese la FFS SA eseguirà una verifica della prestazione. Un'eventuale interruzione dei lavori che si dovesse verificare in questa fase non sarà compensata. Dopo la verifica, sulla base del controllo svolto viene portato avanti il processo di autorizzazione interno della FFS SA. Il processo di autorizzazione dura circa un mese.

Per consentire all'Azienda di lavorare alla fase parziale successiva durante il processo di autorizzazione interno, si concorda quanto segue: dopo aver comunicato l'esito del controllo, l'Azienda riprende i lavori iniziando con l'esecuzione delle correzioni emerse dalla verifica e con la fase parziale successiva. Nell'informativa sui costi l'Azienda mantiene il grado di precisione previsto nella descrizione delle prestazioni.

4. Corrispettivo

4.1. Corrispettivo a consuntivo con tetto massimo dei costi

Il corrispettivo viene pagato a consuntivo alle tariffe concordate.

Per ogni fase parziale si applicano i tetti dei costi seguenti (IVA esclusa, spese accessorie incluse).

Fase parziale	Tetto dei costi in CHF
31 Progetto di massima	
32 Progetto definitivo	
33 Procedura d'autorizzazione, progetto di pubblicazione	
41 Messa a concorso, confronto offerte, richiesta aggiudicazione	
51 Progetto esecutivo	
52 Esecuzione	
53 Messa in servizio, conclusione	
TOTALE	

È possibile aumentare il tetto massimo dei costi solo in casi motivati.

L'Azienda segnala per iscritto un possibile superamento alla FFS SA appena ne viene a conoscenza e fornisce motivazioni. In caso di mancato adempimento di questo obbligo, il superamento è a suo carico.

Un eventuale aumento del tetto massimo dei costi deve essere concordato tra le parti con un'aggiunta scritta.

Nell'onorario concordato è già conteggiato un ribasso del -----, valido anche per le aggiunte.

Onorario concordato netto per tutte le prestazioni, spese accessorie incluse, IVA esclusa	CHF	0.00
--	-----	------

più l'IVA applicabile (0.0%)	CHF	0.00
importo d'appalto netta IVA inclusa	CHF	0.00
Spese accessorie non comprese nell'onorario (cifra Corrispettivo dei costi accessori), Valore stimato, liquidazione definitiva in base ai giustificativi	CHF	0.00

4.2. Corrispettivo dei costi accessori

Le spese accessorie ordinarie, come fotocopie, telefono, fax, spese per affrancatura, infrastruttura per computer, assicurazioni, spese di viaggio e tempo di trasferta, vitto e alloggio fuori sede, costi per uffici di cantiere e costi sostenuti per prestazioni contrattualmente concordate, sono già conteggiati nel corrispettivo concordato ai sensi della Cifra 4.1.

I costi che non sono stati contrattualmente concordati vengono indennizzati a consuntivo.

4.3. Modifiche di progetto

I summenzionati onorari vengono modificati solo in presenza di una modifica di progetto richiesta e autorizzata dalla FFS SA in base a un'offerta concreta dell'Azienda. Per modifica di progetto le parti intendono esclusivamente quelle modifiche che comportano un'influenza sostanziale e decisiva sulla progettazione presente al momento della modifica e che con una progettazione accurata non avrebbero potuto essere riconosciute per tempo. Tra di esse si annoverano, ad esempio, i casi seguenti richiesti dalla FFS SA:

- modifica di standard, budget e/o esigenze d'utilizzazione;
- spostamenti di date di oltre 3 mesi;
- modifica delle prestazioni in funzione delle fasi

Tutte le altre modifiche apportate al progetto sono modifiche di progetto subordinate e non comportano conseguenze sull'onorario concordato.

4.4. Corrispettivo di prestazioni supplementari da concordare separatamente

Se, durante le prestazioni di progettazione o consulenza, l'Azienda individua delle prestazioni non comprese nell'entità del presente contratto ma che per motivi tecnici, giuridici o economici sono necessarie per l'avanzamento del progetto, l'Azienda ne dovrà dare

immediata comunicazione scritta alla FFS SA. Il tipo e l'estensione della prestazione supplementare e la spesa calcolata dovranno essere indicati in un'offerta scritta basata sul presente contratto e sulle tariffe orarie concordate/sulla tariffa oraria media di CHF ----- da inoltrare alla FFS SA.

Le prestazioni supplementari approvate dalla FFS SA saranno indennizzate a consuntivo con tetto dei costi conformemente alle tariffe orarie concordate/alla tariffa oraria media di CHF (IVA esclusa).

4.5. Rincaro

Per quanto concerne il conteggio del rincaro vale la seguente regolamentazione: SIA 126 Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione.

Come data di scadenza vale il data (ultimo giorno per la presentazione dell'offerta)

5. Modalità di pagamento

5.1. Fatturazione

Tutte le fatture devono riferirsi ai criteri fissati nel contratto ed essere documentate da distinte delle prestazioni effettuate, che devono essere verificabili. L'IVA deve essere esplicitata. Le fatture devono riportare le informazioni indicate nella pagina 2 del presente contratto («informazioni supplementari / indicare su ogni fattura e nella corrispondenza») e il numero IVA dell'Azienda. Su ogni fattura deve inoltre essere indicato dove la FFS SA può effettuare i pagamenti con effetto liberatorio.

Le fatture dell'Azienda devono essere emesse esclusivamente al seguente indirizzo di fatturazione:

Ferrovie Federali Svizzere FFS
Creditori Infrastruttura
Poststrasse 6
3000 Berna 65
Svizzera

Se le fatture non soddisfano questi criteri, vengono rinviate al mittente per le correzioni del caso. Il termine di pagamento viene prorogato di conseguenza.

L'Azienda si dichiara pronta in futuro a modificare elettronicamente la procedura di ordine e di calcolo. La sua adozione e l'attuazione tecnica verranno concordate tempestivamente. Le fatture elettroniche devono essere firmate elettronicamente dal sistema ERP dell'Azienda

attraverso un Service Provider e inviate secondo le prescrizioni della FFS SA. La FFS SA non accetta fatture PDF come fatture elettroniche.

5.2. Tempi di pagamento

La fatturazione avviene a fornitura / a collaudo avvenuto della prestazione.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'indirizzo indicato (salvo contestazioni da parte della FFS SA).

5.3. Luogo del pagamento

La FFS SA corrisponde i pagamenti con effetto liberatorio sul seguente conto: -----

5.4. Sconto

Da ogni pagamento che viene effettuato entro la scadenza del termine prestabilito viene dedotto uno sconto del -----%. Lo sconto vale per tutte le fatture dell'Azienda, anche per eventuali aggiunte.

6. Scadenze

6.1. Termini di scadenza

In caso di mancata osservanza delle seguenti scadenze, l'Azienda cade automaticamente in mora:

Inoltro documentazione	Data
31 Progetto di massima	31.12.2020
32 Progetto definitivo	28.02.2022
33 Progetto di pubblicazione, PAP	30.06.2023
41 Messa a concorso	31.05.2023
51 Progetto esecutivo	30.06.2025
52 Esecuzione (inclusa AVOR lug. – set. 2023)	28.02.2027
53 Messa in servizio, doc.	31.12.2027

6.2. Termine per la consegna della fattura definitiva dell'appaltatore

Entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura definitiva dell'appaltatore, l'Azienda ne trasmette alla FFS SA la versione sottoposta a verifica.

7. Persone chiave

Persone chiave dell'Azienda sono:

- Direttore generale (DG)
- Capo progetto esecuzione (CE)
- Capo progetto genio civile (CP GC)
- Capo progetto geologia, geotecnica ed idrogeologia (CP Geol.)
- Capo progetto geomatica e misurazioni (CP Geom.)
- Capo progetto architettura (CP Arch.)

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione le persone chiave nel numero previsto dall'offerta.

Le persone chiave possono essere sostituite solo con un motivo valido e soltanto da persone che soddisfino i requisiti qualitativi definiti nel bando di concorso nella stessa misura delle persone chiave indicate nell'offerta.

L'Azienda deve segnalare per iscritto e motivare una sostituzione imminente subito dopo esserne venuta a conoscenza e deve inoltre presentare l'attestazione della qualità per il/la sostituto/a.

L'Azienda è tenuta a garantire il trasferimento delle informazioni e la condivisione della conoscenza tra le persone chiave, assumendosi direttamente il dispendio che ne consegue.

Su richiesta della FFS SA l'Azienda sostituisce in tempo utile le persone chiave che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto. L'Azienda si fa carico delle relative spese.

8. Persone di riferimento

Le persone di riferimento per tutte le questioni inerenti al contratto sono:

Per la FFS SA:	Nome:	Matteo Benzoni
	e-Mail:	matteo.benzoni@sbb.ch

Per l'Azienda:	Nome:	-----
	e-Mail:	-----

Il cambiamento di una persona di riferimento o dei suoi dettagli di contatto dovrà essere segnalato immediatamente alla controparte.

9. Assicurazione di responsabilità civile d'impresa

La FFS SA dispone di un'assicurazione di cantiere che copre la responsabilità civile dell'azienda. La copertura assicurativa, valida per tutti i progetti FFS assicurati, è pari a CHF 50 milioni per evento dannoso per anno, per tutti i danni arrecati e per i costi di prevenzione sinistri. Si tratta di un'assicurazione Ground-up per la quale la propria assicurazione di responsabilità civile dell'impresa non deve partecipare alla copertura assicurativa. L'azienda partecipa al pagamento dell'assicurazione di responsabilità civile dell'impresa con 11.87 % della somma totale secondo conteggio finale (compresa regia e rincaro). La franchigia di CHF 5000 per ogni singolo sinistro è a carico dell'azienda.

Alla stipulazione del contratto l'80% della partecipazione al premio verrà fatturato all'Azienda. Il restante 20% o il premio residuo adeguato (in funzione all'importo contrattuale conteggiato) verrà fatturato al ricevimento del conteggio finale.

Le FFS SA consigliano all'Azienda di prendere contatto con la propria compagnia di assicurazione responsabilità civile prima di sottoscrivere l'assicurazione di cantiere, al fine di coordinare la copertura assicurativa.

L'allegato Riassunto Assicurazione responsabilità civile d'azienda e professionale per imprenditori e pianificatori fornisce una panoramica dell'assicurazione.

La fattura per la partecipazione al premio dell'assicurazione di cantiere viene inviata all'indirizzo seguente:

10. Norme sulla tutela del lavoro, condizioni di lavoro e parità di trattamento

L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata.

Con l'espressione «terzi da noi incaricati» utilizzata nell'autocertificazione si intendono tutti i terzi che nella catena degli ordini seguono l'Azienda (subappaltatori e subfornitori nonché rispettivi terzi da questi coinvolti).

In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.

11. Convenzioni particolari

11.1. Cambiamento di controllo

L'Azienda informa prontamente per iscritto la FFS SA di ogni imminente cambiamento di controllo. In particolare, per cambiamento di controllo si intende la trasmissione diretta o indiretta di almeno il 50% del capitale azionario o dei diritti di voto dell'Azienda a terzi, l'aggregazione o altra forma di associazione dell'Azienda con un terzo, la trasmissione di valori patrimoniali essenziali ai fini del presente contratto da parte dell'Azienda a terzi nonché qualsiasi altra richiesta di controllo sull'attività commerciale dell'Azienda da parte di terzi. Ai sensi della presente cifra, le ristrutturazioni interne al Gruppo non vanno intese come cambiamento di controllo.

Nel caso di un cambiamento di controllo la FFS SA ha facoltà di porre fine al contratto senza dover corrispondere alcun indennizzo. Le parti rinunciano reciprocamente alla sostituzione del danno risultante dall'annullamento del contratto.

11.2. Misure di sicurezza e di prevenzione sulle aree di lavoro

11.2.1. Disposizioni generali

L'Azienda e i terzi da essa incaricati si attengono a tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro (incl. prescrizioni di sicurezza definite) e seguono le istruzioni della FFS SA. Per lavori sui e accanto ai binari e alle installazioni elettriche, l'Azienda deve osservare rigorosamente tutte le disposizioni di sicurezza che la concernono nonché le istruzioni corrispondenti dei servizi tecnici, che vengono trasmesse dalla direzione responsabile della sicurezza. L'Azienda impegna in questo senso anche i suoi subappaltatori e fornitori. In caso di inadempimento di questi obblighi vale la clausola concernente «Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento». L'Azienda è tenuta ad allestire i concetti di sicurezza eventualmente necessari prima dell'inizio dei lavori (es. concetto di sicurezza e protezione della salute per lavori sotterranei).

11.2.2. Sicurezza di esercizio e protezione dei treni

I lavori devono essere organizzati ed eseguiti in maniera tale da consentire il passaggio dei treni in totale sicurezza e alle velocità ammesse. In particolare, l'Azienda dovrà stare attenta a non ingombrare il profilo di spazio libero e, in caso di lavori di scavo, a garantire la stabilità dei binari adiacenti. Tramite la scelta di procedure, svolgimenti e macchine di lavoro adatte in base alle norme stilate dalla FFS SA per il progetto, le condizioni di pericolo per l'esercizio dovranno essere escluse. I documenti di preparazione dei lavori che ne emergeranno dovranno essere consegnati alla direzione del progetto della FFS SA almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori. Un'eventuale proroga del termine di consegna dovrà obbligatoriamente essere concordata con la direzione del progetto della FFS SA.

11.2.3. Protezione del personale

Le singole fasi lavorative possono iniziare solo se per ognuna di esse sono stati previsti dei dispositivi di sicurezza da parte della direzione responsabile della sicurezza e se i responsabili per la sicurezza sono stati istruiti dalla stessa direzione responsabile della sicurezza. Apponendo la controfirma ai dispositivi di sicurezza, l'Azienda e il suo capo della sicurezza dichiarano che i dispositivi e le corrispondenti istruzioni sono stati capiti e che hanno ricevuto le istruzioni necessarie.

11.2.4. Idoneità dal punto di vista medico

L'Azienda e terzi da essa incaricati sono tenuti a garantire che il personale da loro impiegato rispetti le norme sui requisiti medici di idoneità conformemente al prospetto contenuto nell'Allegato 4.

11.2.5. Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte

L'Azienda fa in modo che le operazioni e i lavori negli impianti elettrici a corrente forte vengano eseguiti soltanto da persone esperte o addestrate (art. 67 Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte, RS 734.2).

11.3. Diritti su beni immateriali e pretese da concorrenza sleale

Al momento della consegna dei risultati del lavoro o dell'opera, l'Azienda si impegna a disporre di tutti i diritti sui beni immateriali pertinenti a tutte le opere dovute per contratto. L'Azienda assicura che non vengono violati diritti di terzi, in particolare diritti su beni immateriali e pretese da concorrenza sleale. Se la FFS SA dopo la consegna dell'opera viene citata per violazione di diritti su beni immateriali e/o per concorrenza sleale, l'Azienda si impegna a tenere completamente indenne la FFS SA e a sollevarla dai costi connessi.

La FFS SA ha il diritto di utilizzare, elaborare ulteriormente, modificare e riprodurre i risultati del lavoro dell'Azienda o di trasferirli a un'eventuale impresa totale e/o investitori terzi per l'ulteriore utilizzo, elaborazione e modifica.

Se il mandato comprende unicamente la progettazione, la FFS SA è autorizzata a elaborare ulteriormente, a modificare e a utilizzare i risultati del lavoro direttamente o tramite terzi. Non è dovuto alcun ulteriore indennizzo. Gli stessi diritti competono alla FFS SA nel caso in cui il contratto venga risolto anticipatamente.

11.4. Documentazione dei risultati del lavoro / Conservazione

11.4.1. Generalità

In ogni fase dell'adempimento contrattuale la FFS SA è autorizzata a farsi consegnare una documentazione completa dei risultati del lavoro (incl. basi di tracciabilità e di calcolo) in 2 copia/e. I documenti dovranno essere consegnati in italiano sia in forma cartacea sia su supporto dati, nel formato originale ulteriormente elaborato per la FFS SA nei seguenti formati:

.doc; .pdf; .xls; .jpg; ecc. formato nativo

.

11.4.2. Documentazione conclusiva

La FFS SA controlla la documentazione conclusiva nell'arco di 90 giorni. La documentazione conclusiva incompleta sarà respinta dalla FFS SA per essere completata.

11.5. Realizzazione mediante terzi

L'Azienda prende atto che la FFS SA può ricorrere, per la realizzazione del progetto a un'impresa totale e/o a investitori terzi, oppure affidarla completamente a terzi. L'Azienda si impegna in questo caso a far valere le disposizioni contrattuali contenute nel presente contratto anche nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di uno o più investitori o di un'impresa totale.

In particolare l'Azienda e i relativi sottoprogettisti si impegnano a mantenere valida o a far valere la propria offerta conformemente a [atto/allegato] del [data] concernente parti dell'appalto e la realizzazione (fasi SIA 41 [in parte], 51, 52 e 53) come team di progettazione generale nel complesso o in veste di progettisti singoli selezionati con prestazioni parzialmente ridotte (ad es. omissione della direzione generale) anche verso un'eventuale impresa totale. Di conseguenza l'Azienda e i relativi sottoprogettisti acconsentono all'eventuale incarico diretto conferito in passato dall'impresa totale alle condizioni indicate, sia in qualità di team di progettazione generale sia come progettisti tecnici singolarmente selezionati dall'impresa totale, escludendo al tempo stesso i progettisti tecnici non selezionati.

L'Azienda accetta che il presente contratto sia rilevato dalla futura impresa totale incaricata dalla FFS SA dell'esecuzione dell'opera. Con il presente si considera rilasciato il consenso all'assunzione a tempo debito del contratto.

11.6. Diritto d'esame

Le parti concordano un diritto d'esame degli atti nel calcolo dei prezzi conformemente all'allegato pertinente.

11.7. Scelta di prodotti alternativi

L'Azienda deve tenere conto delle denominazioni dei prodotti e dei marchi eventualmente prescritte dalla FFS SA e integrarle nella propria progettazione. Essi valgono come standard minimo di qualità da osservare nell'esecuzione. Se nella propria progettazione l'Azienda modifica i prodotti prescritti, essa è tenuta a far pervenire tempestivamente alla FFS SA una prova qualitativa (incl. un confronto dei costi) dell'equivalenza del prodotto modificato. Prima dell'esecuzione, la FFS SA prende la decisione definitiva per iscritto sul prodotto da utilizzare. Le eventuali spese supplementari non vengono risarcite.

11.8. Management delle differenze

In caso di divergenze derivanti o connesse con il presente contratto, prima di rivolgersi al tribunale competente le parti si impegnano a ricercare amichevolmente un accordo ai sensi dell'allegato corrispondente. Questo anche in caso di divergenze riguardanti la validità del contratto, la sua efficacia giuridica, le sue modifiche o la sua risoluzione.

11.9. Divieto di ingaggio

L'ingaggio di collaboratori della FFS SA incaricati della fornitura di prestazioni secondo il presente contratto durante la validità del contratto e per un anno dopo la cessazione del medesimo necessita del preventivo consenso scritto della FFS SA.

11.10. Prescrizione e termine di denuncia dei vizi

I diritti della FFS SA per eventuali difetti presenti nelle opere immobili si prescrivono sia verso l'Azienda che ha fornito delle prestazioni finalizzate alla costruzione che verso l'appaltatore allo scadere di cinque anni dal collaudo dell'opera. Tali difetti possono essere fatti valutare dalla FFS SA in qualsiasi momento durante i primi due anni dal collaudo. Al termine di questo periodo, i difetti dovranno essere contestati entro 2 mesi dalla loro scoperta.

I diritti della FFS SA per eventuali difetti presenti in altre opere mobili si prescrivono sia verso l'Azienda che ha effettuato servizi al fine della costruzione che verso l'appaltatore allo scadere di 5 anni dalla consegna dell'opera mobile. La FFS SA deve contestare tali difetti nel periodo di prescrizione, entro 2 mesi dalla loro scoperta.

11.11. Uso consentito di hardware, software, Internet e posta elettronica

L'Azienda dovrà opportunamente rispettare le istruzioni aziendali della FFS SA sull'uso consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta elettronica così come quelle sull'uso consentito di hardware e software e la relativa direttiva.

11.12. Ordini da parte dell'Azienda

L'Azienda è autorizzata ad aggiudicare in autonomia prestazioni e forniture uniche e fini a sé stesse nell'ambito dei contratti da essa gestiti per importi che non superino CHF 5000 in ogni singolo caso (escl. IVA). La Ferrovie Federali Svizzere FFS deve essere immediatamente informata dell'ordine.

12. Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

13. Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.04.1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci) non sono applicabili.

14. Foro competente

In caso di controversie derivanti o inerenti al presente contratto sono competenti esclusivamente i Tribunali di Bellinzona.

15. Allegati

I seguenti allegati sono parti integranti del contratto:

- 1) Autodichiarazione in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro
- 2) Diritto d'esame degli atti
- 3) Riassunto Assicurazione responsabilità civile d'azienda e professionale per imprenditori e pianificatori
- 4) Requisiti medici di idoneità
- 5) Management delle differenze

16. Stesura

Il presente documento contrattuale è stilato in 2 copie. Sia l'Azienda sia la FFS SA ricevono un esemplare firmato, allegati inclusi.

Inoltre l'Azienda conferma di aver ricevuto e letto le CGC determinanti.

17. Firme

Per la FFS SA

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione

Per l'Azienda

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione

18. Firme delle ditte associate del consorzio

Apponendo la loro firma sul presente contratto, le ditte associate sottostanti confermano

- che, per le questioni relative al presente contratto nei confronti della FFS SA e fino a revoca scritta, esse sono rappresentate dall'Azienda designata come responsabile;
- di essere solidalmente responsabili per l'adempimento del contratto.

Ditta associata b)

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione

Ditta associata c)

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione

Ditta associata d)

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione

BONZA

Allegato 1 al contratto n° -----**AUTODICHIARAZIONE IN MERITO ALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL LAVORO E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DELLA MANODOPERA**

Con la presente **confermiamo** che

- noi e i terzi da noi incaricati, per le prestazioni da fornire in Svizzera, rispettiamo in modo integrale e permanente le disposizioni in materia di protezione del lavoro (incl. prescrizioni di sicurezza definite) e le condizioni di lavoro della manodopera vigenti nel luogo di adempimento conformemente al contratto, in particolare le disposizioni concernenti salari, orario di lavoro, supplementi salariali, prestazioni sociali e le disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomo e donna in ambito salariale (art. 8 LAPub e art. 6 e 7 OAPub);
- noi e i terzi da noi incaricati, per le prestazioni da fornire all'estero, rispettiamo in modo integrale e permanente gli accordi centrali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO, art. 7 cpv. 2 OAPub);
- rispettiamo in modo integrale e permanente le disposizioni della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (Legge sui lavoratori distaccati, RS 823.20) dell'8 ottobre 1999 nella misura in cui i lavori vengono seguiti da subappaltatori con domicilio o sede all'estero;
- rispettiamo in modo integrale e permanente le disposizioni della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN, RS 822.41) del 17 giugno 2005;
- trasmettiamo gli adempimenti di legge menzionati ai terzi da noi incaricati (sottoincaricati, subappaltatori e subfornitori) e a tal fine faremo sottoscrivere a detti terzi dichiarazioni in tal senso che, in caso di controllo, devono essere presentate alle autorità competenti.

Sono considerate disposizioni in materia di protezione del lavoro la Legge sul lavoro (RS 822.11), la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20), le corrispondenti disposizioni esecutive, le direttive emanate dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) così come le istruzioni e le norme contrattuali emanate al riguardo dalla FFS SA.

Le condizioni di lavoro applicate in Svizzera sono quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro (CCL) e nei contratti normali di lavoro (CNL). L'adesione a un CCL non è richiesta, ma le disposizioni previste nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore devono essere rispettate anche dagli offerenti che non hanno aderito. In mancanza di contratti normali e contratti collettivi di lavoro devono essere applicate le condizioni di lavoro effettive usuali secondo il luogo e la professione.

Firmando confermiamo quanto sopra esposto e ci dichiariamo disposti a fornirvi regolare attestazione su richiesta con documenti che non risalgono a più di un anno indietro. Al tempo stesso autorizziamo le autorità competenti a fornire alla FFS SA informazioni in relazione ai punti sopra esposti.

Luogo e data

L'Azienda
(rispettivamente il membro del consorzio)
(Timbro e firma)

Allegato 2 al contratto n° -----**DIRITTO D'ESAME DEGLI ATTI IN CASO DI MANCATA COMPETITIVITÀ****1. Oggetto ed estensione del diritto d'esame**

Contratto da concludere = Primo contratto: diritto d'esame degli atti per il primo contratto ed indicazione a contratti successivi:

L'Azienda si impegna a permettere, su richiesta, alla FFS SA di esaminare il calcolo preventivo dei prezzi (compresa la formula eventuale di adeguamento / di revisione del prezzo) conformemente al presente contratto e a metterle gratuitamente a disposizione i documenti e le informazioni necessari a tale scopo. È considerato primo contratto qualsiasi contratto che venga stipulato con un partner contrattuale in base a un concorso pubblico con procedura di aggiudicazione libera o selettiva. La regola vale in particolare anche per i partner contrattuali che hanno già avuto un rapporto contrattuale con le FFS prima del nuovo concorso pubblico.

Per la valutazione dei prezzi di eventuali commesse successive l'Azienda permette, su richiesta, alla FFS SA di esaminare il calcolo preventivo dei prezzi di tali commesse e le mette gratuitamente a disposizione i documenti e le informazioni necessari a tale scopo. Vanno presi in considerazione anche i risultati del calcolo retrospettivo degli acquisti precedenti. I prezzi degli acquisti precedenti non sono modificati a seguito della verifica di tale calcolo.

Contratto da concludere = Primo contratto: primo contratto privo di diritto d'esame degli atti, ma con indicazione del diritto d'ispezione per contratti successivi

Per la valutazione dei prezzi di eventuali commesse successive l'Azienda permette, su richiesta, alla FFS SA di esaminare il calcolo preventivo dei prezzi di tali commesse e le mette gratuitamente a disposizione i documenti e le informazioni necessari a tale scopo. Vanno presi in considerazione anche i risultati del calcolo retrospettivo degli acquisti precedenti. I prezzi degli acquisti precedenti non sono modificati a seguito della verifica di tale calcolo.

Contratto da concludere = Contratto successivo: diritto d'esame degli atti per il contratto successivo e per contratti successivi a quest'ultimo indipendentemente dal primo contratto

Per la valutazione dei prezzi del presente contratto e di eventuali commesse successive l'Azienda si impegna a permettere, su richiesta, alla FFS SA di esaminare il calcolo preventivo dei prezzi (compresa la formula eventuale di adeguamento / di revisione del prezzo) conformemente al presente contratto e a eventuali commesse successive nonché a metterle gratuitamente a disposizione i documenti e le informazioni necessari a tale scopo. Vanno presi in considerazione anche i risultati del calcolo retrospettivo degli acquisti precedenti. I prezzi degli acquisti precedenti non sono modificati a seguito della verifica di tale calcolo.

2. Basi di un verifica del prezzo

Le basi di un'eventuale verifica del prezzo sono costituite dalla contabilità finanziaria e aziendale dell'Azienda nonché dal calcolo preventivo e retrospettivo del prezzo contrattuale fondato su tale contabilità. Il calcolo documenta i prezzi di costo secondo la struttura in uso nel settore, i supplementi di rischio e l'utile.

3. Riduzione del prezzo come conseguenza della verifica

Se dalla verifica del prezzo preventivato risulta un prezzo inferiore a quello indicato nel contratto, questo ultimo va adeguato mediante un'aggiunta al contratto. È escluso un adeguamento del prezzo verso l'alto come conseguenza della verifica.

4. Obbligo di informare

L'Azienda si impegna a informare per scritto la FFS SA, con un anticipo di sei mesi, se non intende conservare più a lungo il(i) calcolo(i) o i relativi documenti.

5. Esecuzione della verifica del prezzo

La verifica del prezzo è eseguita dal reparto Revisione della FFS SA e/o dal Controllo federale delle finanze (qui di seguito: servizi di verifica dei prezzi). Nel caso di un'Azienda estera, il servizio svizzero può incaricare il servizio estero competente di eseguire la verifica del prezzo o farlo partecipare a tale verifica.

Il servizio di verifica dei prezzi concorda con l'Azienda la data della verifica. Le verifiche dei prezzi, le informazioni e i documenti sottostanno alla riservatezza fiduciaria. Il servizio di verifica dei prezzi comunica il risultato della verifica e le informazioni necessarie alla sua comprensione all'organo direttivo della FFS SA in un documento confidenziale.

6. Contratti con subfornitori con una quota importante di prestazioni

L'Azienda si impegna a vincolare i subfornitori, nei relativi contratti, a un diritto d'esame di medesimo tenore a favore della FFS SA, se tali subfornitori forniscono una quota importante di prestazioni. Sono dispensati da questo obbligo le Aziende che possono comprovare di effettuare in condizioni di concorrenza acquisti economicamente vantaggiosi dai subfornitori.

Se la verifica del prezzo presso un subfornitore determina una riduzione del prezzo, l'Azienda è tenuto a trasferire alla FFS SA tale riduzione, compresi i supplementi, a prescindere dalla sua situazione in termini di costi e di utile.

Assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale per imprenditori e pianificatori

1. Generalità

Il presente riassunto dà informazioni sull'assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale nell'ambito dell'assicurazione cantieri delle FFS per progetti di costruzione e di montaggio.

Le domande in rapporto con questa copertura assicurativa e le dichiarazioni di sinistri sono da indirizzare a:
FFS SA, Centro sinistri e diritto penale, Poststrasse 6, 3000 Berna 65; E-Mail: centrosinistri@ffs.ch;
Tel: +41 (0)51 227 11 30, Fax: +41 (0)51 227 38 74

2. Rinuncia al diritto di regresso

La SBB Insurance SA rinuncia al regresso verso il personale e le assicurazioni responsabilità civile delle ditte assicurate.

La responsabilità civile che risulta dai lavori a favore delle FFS è assicurata tramite la polizza d'assicurazione cantieri se così concordato nel contratto con le FFS. Le FFS consigliano all'azienda di prendere contatto con la propria compagnia di assicurazione responsabilità civile prima di sottoscrivere l'assicurazione di cantiere, ai fini di coordinare la copertura assicurativa.

3. Oggetto dell'assicurazione

È assicurata la responsabilità che incombe, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, alle imprese assicurate nel compimento delle loro prestazioni di lavoro per progetti FFS in caso di

- danni corporali, cioè morte, ferite o altri danni alla salute di persone e danni economici risultanti
- danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose e danni economici risultanti. Il danno alla funzionalità di una cosa senza danno alla sua sostanza non è considerato danno materiale. Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite o altri danni alla salute di animali, mentre l'indennizzo segue però le basi legali in materia.
- danni economici che non risultano da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato al lesa
- spese di prevenzione di danni
- spese di richiamo dei prodotti (spese d'informazione)

Sono ugualmente assicurati

- il rischio d'installazioni, cioè la responsabilità civile derivante dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici e impianti indipendentemente dallo scopo d'uso
- il rischio d'esercizio, cioè la responsabilità civile derivante dalle operazioni aziendali nell'area operativa dell'impresa o su luoghi di lavoro esterni
- il rischio dei prodotti, cioè la responsabilità civile derivante dalla fabbricazione, dalla vendita o dalla distribuzione di prodotti
- la responsabilità civile come detentore o in seguito all'uso di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore)
- la responsabilità civile come utilizzatore di biciclette e ciclomotori, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un'assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta
- la responsabilità civile per danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente
- la responsabilità civile per danni dovuti all'influenza di radiazioni ionizzanti o raggi laser, purché le prescrizioni in materia di protezione contro le radiazioni siano rispettate.

4. Circolo delle persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile delle persone menzionate qui dopo nel compimento delle loro attività per il relativo progetto di costruzione:

- Pianificatori
- Imprenditori di costruzione e genio civile
- Operai edili
- Fornitori
- Direzione delle imprese assicurate
- Lavoratori e ausiliari
- Subappaltatore
- Proprietari di fondi e beneficiari di un diritto di superficie.

Assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale per imprenditori e pianificatori

5. Rischi complementari e speciali

Sono assicurati

- Spese di prevenzione di danni
- Responsabilità civile del committente
- Responsabilità civile in qualità di proprietari di fondi e opere
- Danni a fondi, immobili e locali presi in locazione, in leasing o in affitto
- Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione
- Perdita di chiavi/badge affidati
- Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi d'affari all'estero
- Responsabilità contrattuale
- Rinuncia all'eccezione in caso di tardivo reclamo per difetti risp. assenza di controllo di entrata
- Anticipo delle spese di perizia
- Distruzione, danneggiamento o perdita di incartamenti di clienti
- Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico
- Danni economici puri
- Attività in qualità di imprenditore generale o totale
- Danni a fasi costruttive di costruzione già collaudate
- Rinuncia all'eccezione della colpa grave
- Infortuni dei visitatori in assenza di responsabilità
- Cross liability
- Delega di lavori a subappaltatori
- Danni in rapporto con una compromissione ambientale

Inoltre per gli **imprenditori esecutori**:

- Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti
- Danni a cose mobiliari lavorate o affidate (compreso la copertura allargata per intonacatori, pittori e tappezzieri)
- Responsabilità civile derivante da contratti d'appalto conclusi con imprese di telecomunicazioni concessionarie
- Presenza ed esercizio di raccordi ferroviari
- Danni al materiale rotabile
- Danni materiali in seguito all'accertamento o all'eliminazione di difetti o danni
- Utilizzo di veicoli a motore immatricolati per l'esecuzione di lavori
- Circolazione all'interno dell'impresa
- Responsabilità civile in virtù dell'art. 71 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
- Utilizzazione di raggi laser per la costruzione
- Lavori di brillamento
- Prolungazione del termine di prescrizione
- Spese d'informazione in caso di richiamo dei prodotti
- Spese di smontaggio e di montaggio
- Perdita d'uso
- Danni a cose fabbricate in calcestruzzo o con i materiali di pavimentazione stradale forniti (esistenza di un obbligo da rispettare)
- Danni economici consecutivi a imprevisti nel campo edile
- Convenzione di esonero

Inoltre per gli **imprenditori pianificatori**:

- Danni a costruzioni e parti di costruzioni, danni a installazioni e parti d'installazioni nonché danni economici

6. Esclusioni

Sono applicabili le esclusioni delle condizioni d'assicurazione.

7. Somme di assicurazione

Somma di assicurazione massima

CHF 150'000'000

per evento e per anno, per l'insieme dei danni e spese di prevenzione di danni causati, applicabile per l'insieme dei progetti assicurati. Si tratta di un'assicurazione Ground-up per la quale la propria assicurazione di responsabilità civile dell'impresa non deve partecipare alla copertura assicurativa.

Assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale per imprenditori e pianificatori

Sottolimiti

Nell'ambito della somma d'assicurazione massima sopramenzionata, le prestazioni della SBB Insurance SA per i seguenti rischi sono limitati a

CHF 20'000'000 per
Danni a costruzioni, danni a installazioni e danni economici

CHF 10'000'000 per ogni dei seguenti rischi

- Danni a cose lavorate o affidate
- Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti
- Danni materiali in seguito all'accertamento o all'eliminazione di difetti o danni
- Danni a locali uffici presi in locazione
- Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione
- Perdita di chiavi affidate

CHF 3'000'000 per
Danni economici in rapporto con l'esistenza e l'esercizio di raccordi ferroviari

CHF 3'000'000 per

- Spese di smontaggio e di montaggio
- Perdita d'uso
- Danni economici a seguito di imprevisti nel campo edile
- Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico

8. Franchigie

In generale

CHF 5'000 per i danni materiali e le spese

In particolare

CHF 5'000 in caso di danni a costruzioni, danni a installazioni e danni economici

La SBB Insurance SA prende ugualmente a carico la liquidazione e l'indennizzo dei sinistri il cui l'ammontare è inferiore alla franchigia convenuta, superando però la somma di CHF 1'000 per i danni materiali e CHF 5'000 per i danni a costruzioni, danni a installazioni e danni economici.

9. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione ha validità per i danni che sono causati nel corso della durata del contratto e sopravvivono in tutto il mondo, ad esclusione degli USA e del Canada.

Sono equiparati ai danni nei sensi del precedente capoverso le spese di prevenzione di danni nonché altre eventuali spese assicurate.

L'assicurazione comprende ugualmente i danni a costruzioni, i danni a installazioni e i danni economici che sono stati causati da lavori di pianificazione che gli assicurati hanno effettuato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione (rischio anteriore). In tal caso, la data d'inizio del contratto è considerata data della causa.

10. Assicurazione susseguente

I danni causati nel corso della durata del contratto sono assicurati solo nella misura in cui non siano annunciati oltre 120 mesi dopo la fine del contratto della SBB Insurance SA.

11. Lavori di garanzia o di ritocco

Se lavori di garanzia o di ritocco sono realizzati dopo la fine del progetto, la copertura assicurativa per danni che ne risultano è ugualmente accordata nell'ambito del presente contratto, purché questi danni siano stati causati e annunciati alla SBB Insurance SA entro 60 mesi dopo la fine del progetto. Tali danni sono considerati causati il giorno della scadenza del contratto.

Assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale per imprenditori e pianificatori

12. Prestazioni della SBB Insurance SA

- a) Le prestazioni della SBB Insurance SA comprendono il risarcimento delle pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione, come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le eventuali spese di prevenzione di danni assicurate, in tutto nei limiti delle somme d'assicurazione fissate nel presente contratto.
- b) La somma d'assicurazione è fissata per evento per l'insieme dei danni corporali, danni materiali e danni economici nonché spese di prevenzione di danni ed è messa a disposizione una sola volta per tutta la durata del contratto.
- c) L'insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima causa (per es. più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzione o d'istruzioni, o dallo stesso vizio o difetto di un prodotto o di una sostanza, o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il numero dei danneggiati o degli aventi diritto è senza importanza.

Requisito medico di idoneità per il personale di ditte terze con attività rilevanti per la sicurezza e/o impiego presso le FFS nella zona dei binari o nelle sue vicinanze

Allegato 4 al contratto n. -----

Genere di attività	Requisiti
<ul style="list-style-type: none"> Guida diretta o indiretta di veicoli motori (conducenti dei veicoli motori) Direzione operativa del servizio circolazione treni (manovratori, agenti del treno/personale dei treni) Messa in sicurezza di un'area dei lavori nella zona dei binari, avvisi al personale e annunci delle corse (guardiani di sicurezza (GdS)). Messa in sicurezza e regolazione della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra con tutte le competenze (capimovimento/responsabili circolazione treni categoria B) 	<p><u>Livello di requisiti 1 o 2:</u></p> <p>Licenza dell'UFT valida conformemente all'ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motori delle ferrovie (art. 13 e 40 dell'OVF) (RS 742.141.21) oppure certificato conformemente all'ordinanza del DATEC sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (art. 10 dell'OAASF) (RS 742.141.22)</p> <p>Le persone che conformemente all'art. 10 dell'OVF o all'art. 4 dell'OAASF sono esonerate dall'obbligo di possedere una licenza e/o un certificato hanno bisogno di un giustificativo inerente agli esami medici di entrata e agli esami periodici (art. 13 e 40 1c dell'OVF, art. 10 dell'OAASF).</p> <p>Criteri relativi allo stato di salute conformemente alla direttiva dell'OVF e all'OAASF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Messa in sicurezza e regolazione della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra con competenze limitate (capimovimento/responsabili circolazione treni categoria A) Preparazione e postelaborazione operativa di un movimento di manovra o di un treno, accompagnamento dei treni per motivi legati alla sicurezza di funzionamento in veste di agente del treno senza guida indiretta (agenti del treno/personale dei treni, manovratori, verificatori/specialisti in diagnostica, controllori tecnici). Assicurare un'area dei lavori nella zona dei binari, che serve esclusivamente per la propria sicurezza (autoprotezione); nessun annuncio o segnalazione diretti (capo della sicurezza (Cs), 	<p><u>Livello di requisiti 3:</u></p> <p>Giustificativo del primo esame medico o dell'esame periodico (art. 10 dell'OAASF); per la valutazione dello stato di salute sono necessari: il questionario medico compilato durante il primo esame (esame periodico dai 50 anni), il test dell'udito e della vista incl. il test della visione cromatica.</p> <p>Criteri relativi allo stato di salute conformemente all'OVF e all'OAASF</p>

autoprotezione lavori (AP L): montatori di binario, guardiatratta/ispettore di tratta ecc.).	
Genere di attività	Requisiti
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Attività nella zona dei binari o nelle sue vicinanze</u>, in contatto con i treni in circolazione e non rilevante per la sicurezza secondo SL 3 (OAASF). ad es. montatori di binario (sotto vigilanza), Polizia dei trasporti, addetti alla pulizia nel fascio di binari, autoprotezione Spostarsi sui binari (AP S) ecc.). 	<p><u>Gruppo 4 (categoria FFS):</u> Lo stato di salute viene attestato (nei confronti del servizio specializzato FFS) tramite quanto segue:</p> <p>Salute generale Nessun disturbo dovuto alla somministrazione di farmaci o al trattamento di malattie (improvvisa perdita o limitazione dei sensi, vertigini, disturbi dell'equilibrio, disturbi dell'attenzione o della concentrazione)</p> <p>Test dell'udito e della vista incl. test della visione cromatica Capacità uditive e visive: Minima acutezza visiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non corretta o corretta: occhio migliore/peggiore: 0.5 / 0.3 • Nessuna limitazione del grado di correzione delle lenti • Anomalie della visione cromatica ammesse <p>Capacità uditiva minima (per ogni orecchio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 - 2000 Hz = 40 dB • 3000 Hz = 50 dB • 4000 Hz = 60 dB <p>Consumo di alcol e droghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il lavoro non deve essere eseguito sotto l'effetto di alcol e droghe. Il consumo di tali sostanze durante il lavoro è vietato. • Dietro richiesta, le collaboratrici e i collaboratori devono dimostrare di non essere sotto l'effetto di alcol e droghe e sottoporsi agli esami di controllo richiesti.

Esami necessari / documentazione necessaria	Organismi responsabili
<p>Livello di requisiti 1: (conducenti di veicoli motori CH o UE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Esame completo da eseguire periodicamente ai sensi dell'OVF <ul style="list-style-type: none"> Questionario medico Allegato 2 a e b UFT Nell'OVF 10: appendice 2 c UFT 	<ul style="list-style-type: none"> Health & Medical Service*: iscrizione incl. ricezione del questionario medico via e-mail: booking@hmsag.ch. oppure Medici di fiducia dell'UFT: ricercare sulla home page dell'UFT sotto Medici di fiducia (https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/ricera.html) <p>(* Health & Medical Service AG: offerente terzo per prestazioni mediche)</p>
<p>Livello di requisiti 2: (agenti del treno/personale dei treni con guida indiretta CH o UE, capimovimento/responsabili circolazione treni categoria B, agenti del treno/personale dei treni senza guida indiretta UE, guardiani della sicurezza)</p> <ul style="list-style-type: none"> Esame completo da eseguire periodicamente ai sensi dell'OVF o dell'OAASF <ul style="list-style-type: none"> Questionario medico Allegato 2a e 2b UFT (per quanto riguarda l'OVF) o allegato 2c (per quanto riguarda l'OAASF) per ciascuna categoria professionale 	<ul style="list-style-type: none"> Health & Medical Service: (iscrizione incl. ricezione del questionario medico via e-mail: booking@hmsag.ch) oppure Medici di fiducia dell'UFT: ricercare sulla home page dell'UFT sotto Medici di fiducia (https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/ricera.html)
<p>Livello di requisiti 3: (capo della sicurezza (Cs), autoprotezione lavori (AP L): montatori di binario, guardiatratta/ispettore di tratta ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Test dell'udito e della vista (incl. il test della visione cromatica) e questionario medico ai sensi dell'OAASF per il primo esame e per l'esame periodico dai 50 anni, ogni 3 anni <ul style="list-style-type: none"> Questionario medico Allegato 2c (per quanto riguarda l'OAASF o l'OVF/condizioni d'esercizio semplici) 	<ul style="list-style-type: none"> Medici di fiducia dell'UFT: ricercare sulla home page dell'UFT sotto Medici di fiducia (https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/ricera.html) oppure Anyway FFS (non Health & Medical Service) (iscrizione per il test dell'udito e della vista incl. ricezione del questionario medico e del formulario 2c via e-mail: xpe051@sbb.ch). Il questionario e il formulario 2c vanno consegnati in busta chiusa a Anyway FFS in occasione del test dell'udito e della vista (saranno trasmessi a Health & Medical Service insieme al verbale del test dell'udito e della vista per una valutazione). Decisione da parte di Health & Medical Service.

Esami necessari / documentazione necessaria	Organismi responsabili
<p>Gruppo 4 (categoria FFS): ad es. montatori di binario (sotto vigilanza), Polizia dei trasporti, addetti alla pulizia nel fascio di binari, autoprotezione Spostarsi sui binari (AP S) ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test dell'udito e della vista (incl. il test della visione cromatica) come primo esame e come esame periodico dai 50 anni, ogni 3 anni <ul style="list-style-type: none"> ○ Decisione autoprotezione Spostarsi sui binari gruppo 4 FFS (aggiungere qui) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anyway FFS (non Health & Medical Service) (iscrizione per il test dell'udito e della vista via e-mail: xpe051@sbb.ch). (il verbale del test dell'udito e della vista sarà trasmesso a Health & Medical Service per una valutazione). Decisione da parte di Health & Medical Service. • Altri organismi autorizzati (ad es. ottico, tecnico dell'acustica, medici). Decisione da parte di questi organismi.
<p>Responsabilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le Divisioni e i settori che affidano gli incarichi / impartiscono la formazione informano le aziende private (non Health & Medical Service) sulle loro responsabilità. • Le aziende private devono controllare che il loro personale soddisfi i criteri d'idoneità e i requisiti summenzionati. (Lo stesso discorso vale per lo stato di salute per il gruppo 4). Su richiesta devono presentare il relativo giustificativo (2a/2b o 2c oppure la decisione della protezione personale della ferrovia) al settore responsabile delle FFS e assumersi le spese.

Genere di attività			Requisiti
<ul style="list-style-type: none"> Lavori di manutenzione e intervento nella galleria di base del San Gottardo (GbG), leggeri (livello 1), moderati (livello 2), pesanti (livello 3) 			<p>Idoneità al lavoro ad alte temperature: Le persone che nell'ambito dei loro incarichi svolgono dei lavori fisici da moderati (livello 2) a pesanti (livello 3) nella GbG hanno bisogno di un'idoneità ai lavori con esposizione al calore. Lo stato di salute viene attestato tramite la decisione di conformità risultante dall'esame medico preventivo dell'idoneità a lavorare con alte temperature e con l'ergometria, gli esami clinici e di laboratorio (direttiva Suva).</p> <p>Periodicità L'esame deve essere ripetuto periodicamente: fino al quarantaquattresimo anno d'età ogni tre anni e dal quarantacinquesimo anno d'età ogni due anni.</p> <p>Responsabilità Le aziende terze garantiscono che il personale soddisfi i criteri d'idoneità ai lavori con esposizione al calore. Su richiesta devono presentare il relativo giustificativo al settore responsabile delle FFS. Spetta all'azienda terza richiedere alla Suva la decisione di assoggettamento appropriata.</p> <p>Organismi incaricati di svolgere gli esami Conformemente alle direttive Suva, l'esame medico preventivo dell'idoneità a lavorare con alte temperature viene effettuato da medici generici, specialisti in medicina interna o cardiologi domiciliati. L'iscrizione e l'organizzazione sono eseguite dall'azienda terza.</p> <p>Lavori leggeri – Requisito per l'accesso alla galleria Le persone che svolgono lavori leggeri nella galleria non hanno bisogno dell'idoneità ai lavori con esposizione al calore. Tuttavia, devono confermare, firmando il questionario di autovalutazione «Condizioni d'accesso alla galleria», disponibile presso gli addetti alla distribuzione FFS, che non sono interessate da nessuno dei criteri d'esclusione elencati (ad es. pacemaker, malattie croniche delle vie respiratorie ecc.).</p>
Livello	Attività specifiche della GbG (esempi)	Idoneità al lavoro nella GbG	
<i>Livello 1</i> Lavori leggeri	Attività con uso di mani e braccia <ul style="list-style-type: none"> Ispezione delle tratte a piedi (occasionalmente camminata fino a 3,5 km) Manutenzione del dispositivo automatico di messa a terra Controllo del funzionamento della commutazione della linea di contatto 	A partire dal 1° giugno 2016, questo personale <u>non</u> avrà bisogno dell'esame d'idoneità, ma dovrà tuttavia soddisfare le condizioni per l'accesso alla galleria (formulario ottenibile presso gli addetti alla distribuzione FFS).	
<i>Livello 2</i> Lavori fisici moderati	Lavoro di braccia e corpo <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione (revisione, ripristino) del collegamento radio in galleria Manutenzione LC Piccola manutenzione dei binari della GbG Eliminazione della perturbazione al collegamento radio in galleria/GSM-R Uso di materiali di media pesantezza da 5 a 15 kg 	Questo personale deve essere sottoposto all'accertamento dell' idoneità al lavoro nella GbG .	
<i>Livello 3</i> Lavori pesanti	Lavoro intenso di braccia e corpo <ul style="list-style-type: none"> Eliminazione della perturbazione ai cavi Pulizia dell'impianto di drenaggio Trasporto di materiali pesanti 	Questo personale deve essere sottoposto all'accertamento dell' idoneità al lavoro nella GbG .	

Il livello 1 della tabella corrisponde ai livelli 0 e 1 della norma ISO EN 27243. Il livello 0 della norma significa «riposante». Il livello 2 corrisponde alla norma. Il livello 3 della tabella corrisponde ai livelli 3 e 4 della norma. Nell'organizzazione del lavoro (incl. le pause rinfrescanti) è opportuno tenere conto del grado di pesantezza del lavoro a livello individuale.

Dati dell'azienda (posto da verificare):

Decisione autoprotezione Spostarsi sui binari (gruppo 4 FFS)

Test dell'udito e della vista (incl. il test della visione cromatica). Requisiti minimi:

Capacità visiva:

- Non corretta o corretta:
occhio migliore/peggiore: 0.5 / 0.3
- Nessuna limitazione del grado di correzione delle lenti
- Anomalie della visione cromatica ammesse

Capacità uditiva (per ogni orecchio):

- 500 - 2000 Hz = 40 dB
- 3000 Hz = 50 dB
- 4000 Hz = 60 dB

Dati della persona (secondo il documento ufficiale d'identità munito di fotografia):

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____

Azienda della persona (nome, indirizzo) _____

<input type="checkbox"/>	Soddisfa i requisiti summenzionati.
<input type="checkbox"/>	Soddisfa i requisiti minimi a condizione che indossi lenti correttive della vista.
<input type="checkbox"/>	Non soddisfa i requisiti minimi di capacità visive.
<input type="checkbox"/>	Soddisfa i requisiti minimi a condizione che indossi un ausilio acustico.
<input type="checkbox"/>	Non soddisfa i requisiti minimi di capacità uditiva.
<input type="checkbox"/>	Osservazioni _____ _____

Luogo, data

**Persona/Organismo che effettua la verifica
(ottico, tecnico dell'acustica, altro)**

Allegato 5 al contratto n° -----**MANAGEMENT DELLE DIFFERENZE****Management delle differenze nel lavoro di progetto**

Le parti si impegnano a rivelare sollecitamente eventuali differenze per evitare di compromettere l'adempimento del contratto a causa delle medesime. I rispettivi responsabili definiscono i contesti appropriati per l'eliminazione corretta e tempestiva dei dissensi.

Procedimento progressivo*Svolgimento*

Qualora non sia possibile risolvere i conflitti esistenti a livello di responsabili, è necessario inoltrare progressivamente le differenze fino all'ultima istanza competente ai sensi del regolamento interno delle parti, prima di coinvolgere i tribunali ordinari. Tale provvedimento consente di evitare che le parti contrattuali sottopongano anzitempo le controversie ai tribunali.

Formalità

Le istanze possono essere presentate per iscritto o verbalmente. In ogni caso, conformemente al procedimento di rettifica delle differenze, devono essere registrate in un protocollo sottoscritto da entrambe le parti, con l'indicazione della quantità e del motivo. Nelle istanze e nel protocollo negoziale le parti si impegnano ad operare una netta distinzione tra la descrizione dei fatti e la loro valutazione.

Adempimento del contratto

L'attuazione del procedimento qui concordato non esonera le parti dai rispettivi obblighi contrattuali né inibisce i termini di prescrizione, di decadenza e di denuncia dei vizi. Resta tuttavia riservata la rinuncia consuetudinaria, non pregiudiziale, a termine e pattuita dalle parti all'eccezione di prescrizione. In assenza di diverso accordo, per l'intera durata del presente procedimento le parti proseguiranno i rispettivi lavori come stabilito.

Tribunali ordinari risp. procedimento arbitrale

Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti di rivolgersi al giudice (in particolare, in casi urgenti). In alternativa ai tribunali ordinari, previo accordo reciproco le parti possono richiedere anche per iscritto l'avvio di un procedimento arbitrale per ottenere una decisione in via definitiva.

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER LE PRESTAZIONI NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE (CG-PI)

1 Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il contenuto e l'adempimento dei contratti per prestazioni di pianificazione (contratti di pianificazione). Tali condizioni possono essere modificate solo mediante regolamentazioni diverse nel documento contrattuale.

2 Offerta

- 2.1 Le prestazioni dell'azienda si suddividono, conformemente alla relativa descrizione delle prestazioni, in fasi decisionali (fasi e fasi parziali) - la cui elaborazione richiede di volta in volta la preventiva esplicita approvazione scritta - e in moduli, i quali possono essere approvati direttamente dal capo progetto della FFS SA.
- 2.2 Le prestazioni a carico della FFS SA e gli obblighi di collaborazione sono stabiliti in modo definitivo nella descrizione delle prestazioni e/o nel contratto di pianificazione.
- 2.3 L'Azienda deve tenere conto, nell'elaborazione dell'incarico, dei punti chiave della qualità indicati dalla FFS SA nel capitolato d'appalto.

3 Esecuzione

- 3.1 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e provvede a tutti i requisiti richiesti. Essa segnala immediatamente per iscritto tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale, comportare cambiamenti in fasi successive, aumentare gli oneri esecutivi o danneggiare gli impianti esistenti. L'Azienda informa la FFS SA di tutti gli ulteriori sviluppi che per motivi di ordine tecnico o economico, possono far ritenere opportuna una modifica della portata o del tipo di prestazioni.
- 3.2 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. In caso di lavori su impianti elettrici e accanto ai binari, l'Azienda rispetta tutte le istruzioni della FFS SA. Si preoccupa inoltre del rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.

- 3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, gli attrezzi e le apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti e le parti di ricambio della FFS SA nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.

- 3.4 L'Azienda non può avanzare alcuna pretesa per brevi interruzioni dei lavori o tempi di attesa dovuti a motivi operativi.

- 3.5 Se nell'ambito dell'esecuzione emergono differenze tra i partner contrattuali, entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri obblighi contrattuali. L'Azienda è in particolare tenuta, anche in presenza di differenze, a proseguire i lavori fino alla conclusione contrattuale dei lavori o del contratto.

4 Contenuto ed estensione dei poteri di rappresentanza dell'Azienda

- 4.1 Il contenuto e l'estensione dei poteri di rappresentanza dell'Azienda dipendono dal contratto di pianificazione. In mancanza di accordi specifici il pianificatore non ha poteri di rappresentanza.

- 4.2 L'Azienda è tenuta a inoltrare immediatamente alla FFS SA comunicazioni o dichiarazioni di terzi (autorità, appaltatori, specialisti, ecc.) aventi un impatto sullo scopo del mandato (ad es. comunicazioni sui punti chiave della qualità concordati, difficoltà commerciali dei partner contrattuali, relative pretese da parte di terzi, richieste di modifica dei prezzi, diffide, ecc.).

- 4.3 Il potere di rappresentanza dell'Azienda si basa sulla descrizione dei moduli e delle fasi e fasi parziali da elaborare.

- 4.4 Se le prestazioni affidate prevedono una direzione dei lavori, l'Azienda deve assumere tale direzione ai sensi dell'art. 33 e segg. della norma SIA 118 (edizione 2013) nel quadro del contratto concluso dalla FFS SA con l'appaltatore. È fatta esclusione delle seguenti dichiarazioni negoziali di cui la FFS SA si è in ogni caso fatta esplicitamente riserva nei confronti dell'appaltatore:

- Modifiche contrattuali che non rappresentano modifiche di ordinazione,

- Modifiche dell'ordinazione che sotto l'aspetto qualitativo e/o finanziario e dei termini si rivelano essenziali.
- La consegna e la consegna parziale,
- Il riconoscimento definitivo di misure, rapporti della regia nonché l'approvazione della liquidazione finale dopo la verifica da parte della direzione lavori,
- La richiesta e la riscossione di cauzioni e pene convenzionali.

4.5 L'Azienda adotta la presente norma relativa alle procure nei contratti stipulati con appaltatori e fornitori, se da essa predisposti.

5 Organizzazione del progetto

5.1 L'Azienda rende noti nome e funzione dei responsabili impiegandoli in base all'organizzazione del progetto.

5.2 Le persone chiave dell'Azienda responsabili del presente progetto possono essere sostituite dopo la stipula del contratto nelle loro funzioni esclusivamente previo consenso della FFS SA e con persone ugualmente qualificate.

6 Diritto d'istruzione della FFS SA

6.1 La FFS SA ha il diritto di impartire istruzioni all'Azienda nel quadro dell'adempimento contrattuale. L'Azienda segnala per iscritto alla FFS SA eventuali conseguenze pregiudizievoli delle proprie istruzioni diffidandola in caso di istruzioni inopportune. Se la FFS SA persevera in forma scritta con una data istruzione malgrado diffida, l'Azienda non è responsabile contrattualmente per le relative conseguenze.

6.2 Qualora, in casi eccezionali, impartisca istruzioni direttamente a terzi, la FFS SA ne informa immediatamente l'Azienda.

7 Obbligo di notifica e di fedeltà

7.1 L'Azienda tutela gli interessi della FFS SA secondo coscienza e secondo lo stato delle conoscenze generalmente riconosciuto della propria area specifica.

7.2 L'Azienda evita contrasti con i propri interessi o con quelli di terzi. Essa informa la FFS SA di possibili punti di conflitto.

8 Modifiche delle prestazioni

8.1 La FFS SA può richiedere una modifica delle prestazioni se il loro carattere complessivo resta invariato.

8.2 La modifica delle prestazioni e gli eventuali adeguamenti di corrispettivo, scadenze e altri punti del contratto vengono stabiliti per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto. In mancanza di una simile convenzione valgono le disposizioni del contratto originale. Il corrispettivo viene adeguato secondo i tassi della base dei costi contrattualmente concordata. Se questo non è possibile e non sopraggiunge alcuna convenzione sull'adeguamento di alcuni punti, la FFS SA può effettuare da sola le corrispondenti prestazioni o affidarne l'esecuzione a terzi.

8.3 In mancanza di una convenzione che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica l'Azienda continua a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

9 Coinvolgimento di terzi

9.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.

9.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.

9.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

10 Corrispettivo e condizioni finanziarie

10.1 La fatturazione di tutte le prestazioni (incl. spese accessorie) avviene normalmente per fase parziale. Per fasi parziali con tempi di elaborazione superiori ai 3 mesi è possibile emettere fatture per acconti mensili con i necessari giustificativi e le necessarie prove delle prestazioni.

10.2 Un superamento del tetto massimo dei costi è a carico dell'Azienda salvo nel caso in cui la FFS SA abbia espresso il suo

consenso, in forma scritta, a una modifica dell'ordinazione.

- 10.3 Le prestazioni che non è possibile fissare in modo definitivo alla conclusione del contratto, vengono indicate come tali nel contratto stesso. In particolare si tratta di prestazioni da fornire in fasi e fasi parziali successive o in moduli successivi. Per quanto riguarda il contenuto e la portata di tali prestazioni e il relativo corrispettivo e la base di calcolo, la FFS SA e l'Azienda si accordano in forma scritta in un'aggiunta al contratto prima dell'esecuzione di tali prestazioni basandosi sulla base di calcolo originaria.
- 10.4 Se l'Azienda è corresponsabile dell'occorrenza di un grosso difetto, la FFS SA è autorizzata a operare una trattenuta pari all'entità stimata del danno.
- La FFS SA è autorizzata a compensare illimitatamente pretese nei confronti dell'Azienda con richieste di onorario di quest'ultima.
- 10.5 In caso di spese supplementari e/o superamento dei costi per colpa imputabile all'Azienda, la FFS SA si riserva il diritto di poter operare delle ritenute di importo equivalente sull'onorario.
- 10.6 Salvo ove diversamente concordato, l'onorario non viene adeguato al rincaro.
- 10.7 Per ogni fase parziale concordata deve essere emesso un conteggio definitivo, al più tardi due mesi dopo la fornitura dell'ultima prestazione, debitamente documentato da una distinta verificabile delle prestazioni fornite e che riepiloga tutte le fatture emesse dall'Azienda e i pagamenti ricevuti o ancora in sospeso da parte della FFS SA.
- 10.8 La liquidazione finale è suddivisa in modo da poter essere facilmente confrontata con l'offerta. La FFS SA verifica tale liquidazione entro un mese e informa immediatamente l'Azienda del risultato. La pretesa dell'Azienda sulla base della liquidazione finale (riconosciuta dalla FFS SA) diventa esigibile con la comunicazione del risultato della verifica.
- 10.9 Nel caso di prestazioni di direzione lavori, è possibile escludere la prestazione parziale «Sorveglianza dei lavori in garanzia» e fatturarla separatamente solo dopo l'esecuzione della verifica finale.

11 Interruzione dei lavori

- 11.1 Eventuali interruzioni dei lavori tra le diverse fasi decisionali non danno diritto all'Azienda ad alcun indennizzo supplementare o risarcimento dei danni.
- 11.2 Se il ritardo nella ripresa dei lavori comporta una rielaborazione dei principi esistenti, le prestazioni aggiuntive devono essere concordate per iscritto dalle parti prima di iniziare.

12 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

13 Beni immateriali da parte della FFS SA

I documenti e il know-how che la FFS SA rende accessibile all'Azienda nel quadro dell'adempimento del contratto, devono essere rigorosamente utilizzati solo in relazione col progetto. L'Azienda dovrà vincolare i terzi da essa incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo. La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei documenti e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.

14 Conservazione dei documenti

L'Azienda e ogni eventuale ditta associata del consorzio, custodisce tutti i documenti e i giustificativi in relazione con il contratto che non sono stati consegnati alla FFS SA nella versione originale (come la documentazione in relazione alle fasi decisionali e i documenti relativi alla costruzione realizzata: piani, bozze, calcoli, contratti d'appalto, ordinazioni, corrispondenza, documentazione in merito ai rendiconti, supporti magnetici dei dati, ecc.), per almeno 10 anni dal momento del pagamento definitivo e completo. I documenti vanno conservati a titolo gratuito e in modo da essere pronti per l'uso.

15 Responsabilità dell'Azienda

- 15.1 L'Azienda risponde in particolare in caso di violazione del diritto di diligenza e di fedeltà, mancato rispetto o violazione di regole riconosciute della propria area specifica, mancato coordinamento o controllo, insufficiente stima e monitoraggio dei costi incl. insufficiente verifica delle fatture degli appaltatori e perdita dei diritti in caso di difetti nei confronti degli appaltatori incaricati dell'esecuzione dei lavori.
- 15.2 I documenti insufficienti o errati vengono respinti dalla FFS SA perché siano rielaborati gratuitamente.

16 Prescrizione e termine di denuncia dei vizi

- 16.1 I diritti della FFS SA per eventuali difetti presenti nelle opere immobili si prescrivono sia verso l'Azienda che ha fornito delle prestazioni finalizzate alla costruzione che verso l'appaltatore allo scadere di cinque anni dal collaudo dell'opera. Tali difetti possono essere fatti valutare dalla FFS SA in qualsiasi momento durante i primi due anni dal collaudo. Al termine di questo periodo, i difetti dovranno essere contestati entro 2 mesi dalla loro scoperta.
- 16.2 I diritti della FFS SA per eventuali difetti presenti in altre opere mobili si prescrivono sia verso l'Azienda che ha effettuato servizi al fine della costruzione che verso l'appaltatore allo scadere di 5 anni dalla consegna dell'opera mobile. La FFS SA deve contestare tali difetti nel periodo di prescrizione, entro 2 mesi dalla loro scoperta.

17 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

- 17.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata
- Con l'espressione «terzi da noi incaricati» utilizzata nell'autocertificazione si intendono tutti i terzi che nella catena degli ordini seguono l'Azienda (subappaltatori e subfornitori) nonché rispettivi terzi da questi coinvolti).

17.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una

pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.

- 17.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

18 Integrità

- 18.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 18.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 18.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 18.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.**
- 18.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 18.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

19 Audit

- 19.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.
- 19.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 19.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 19.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

20 Riservatezza

- 20.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 20.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
- 20.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

- 20.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.

- 20.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

21 Protezione dei dati

- 21.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 21.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 21.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.
- 21.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 21.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 21.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

22 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

23 Prestazioni sociali

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

24 Diritto d'autore

24.1 La FFS SA ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell'Azienda per gli scopi concordati, di modificarli e di rielaborarli.

24.2 Se il mandato comprende unicamente la progettazione, la FFS SA è autorizzata a elaborare ulteriormente, a modificare e a utilizzare i risultati del lavoro direttamente o tramite terzi. Non è dovuto alcun ulteriore indennizzo. Alla FFS SA spettano gli stessi diritti nel caso in cui il presente contratto venga risolto anticipatamente.

25 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

26 Pubblicazioni

La pubblicazione di piani di costruzione, descrizioni e riprese fotografiche di piani e costruzioni relative all'oggetto necessita in ogni caso della previa autorizzazione scritta della FFS SA.

27 Disdetta anticipata del contratto

27.1 Il contratto può essere disdetto da ciascuna parte in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino alla disdetta del contratto vengono corrisposte all'Azienda senza supplemento di onorario.

27.2 Se la disdetta del contratto avviene intempestivamente, la parte contraente che effettua la disdetta è tenuta a risarcire all'altra i danni comprovati (tuttavia in nessun caso per il mancato guadagno) senza alcun supplemento.

27.3 Lo scioglimento del contratto da parte della FFS non è considerato intempestivo se

- mancano le approvazioni del progetto e del credito, i consensi da parte della FFS SA e le autorizzazioni delle autorità;
- l'Azienda ha dato alla FFS SA un valido motivo per lo scioglimento;
- la FFS SA non avvia le singole fasi;
- un membro del consorzio di pianificazione abbandona il consorzio senza il consenso della FFS SA;
- persone chiave dell'Azienda la cui collaborazione è fondamentale per il progetto vengono sostituite nelle loro funzioni senza il consenso della FFS SA o se non sono messe a disposizione nel numero previsto dall'offerta.

28 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

29 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

30 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.